



COPIA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 20-09-2012

OGGETTO:	<i>INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU</i>
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **18:15** nella sala consiliare del Comune, convocato con appositi avvisi scritti e notificati ai Signori Consiglieri, come da referto agli atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria , in seduta Pubblica, di convocazione;

Presiede l'adunanza la signora **ADDIS ANNA MARIA GRAZIA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

SATTA GIOVANNI ANTONIO	P
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	P
ADDIS GAVINO	A
BACCIU GIAN MARIO	P
BERTOTTO GIUSEPPE	P
DEVADDIS VALENTINA	P
FERRERI PINUCCIA	P
FIGLIORE IVAN	P
LIGIOS ANTONELLA	P
MAZZONE ANTONIO MARIA	A
MURA ADRIANO	A
MURA ANTONINO	P
MURGIA MARILENA	P
PUDDA LORENZO	A
SABA GELSIO	P
SORO VITTORIO GIOVANNI SALVATORE	A
SORO PIER PAOLO	P

Partecipano alla seduta:

- il Segretario Comunale **DOTTOR EZIO ALESSANDRI**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000);

Il Presidente

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2012 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATO

- che in data 18/05/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 3, in materia di imposta municipale propria;
- che l'articolo 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012 stabilisce che “ *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*”;

VISTO il Regolamento per l'imposta municipale propria, composto da n.27 articoli, ed in particolare:

- l'articolo 10 in materia di abitazione principale;
- l'art. 11 in merito ai fabbricati inagibili e inabitabili;
- ;

RITENUTO di dover integrare nel seguente modo:

Art. 10 – Abitazione principale

1. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;
- 2.

RITENUTO doveroso adeguare l'art 11, ex art. 13 comma 3, lettera b) del D.L. 201/2011 convertito il L. 214/2012 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, nel seguente modo:

Art. 11 – Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DI DARE ATTO che tali modifiche decorrono dal 1 gennaio 2012.

DELIBERA

1) Di modificare ed integrare l'articolo 10 e 11 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2012 nel modo seguente:

ARTICOLO 10
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come stabilito al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considera abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **risulta assegnatario della casa coniugale**, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le dovute detrazioni.
 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE del Comune di Buddusò, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

ARTICOLO 11
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha

facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

3) con votazione separata ed unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Firmato all'originale dal Sindaco e dal Segretario Comunale
Per copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTTOR EZIO ALESSANDRI

Dalla residenza Municipale

Buddusò _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

— è stata compresa nell'elenco n. 6603, in data 28/09/2012, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

— è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28/09/2012, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267); ~~Pubbl. N° 824~~

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 28/09/2012

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

— è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ;

— è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del TU. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile di Segreteria